

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1786

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CAMPA**

Modifiche al codice civile in materia
di devoluzione dell'eredità ai comuni

Presentata il 5 ottobre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 565 del codice civile prevede le categorie dei successibili nelle successioni legittime, garantendo la devoluzione dell'eredità allo Stato in caso di mancanza di coniuge, discendente legittimo e naturale, nonché ascendente legittimo, collaterali ed altri parenti. L'articolo 586 del medesimo codice, a sua volta, specifica le modalità di acquisto dell'eredità da parte dello Stato.

La presente proposta di legge è volta a modificare tale disciplina introducendo la devoluzione dei beni ereditari del defunto ai comuni invece che allo Stato. Si tratta di una norma che obbedisce al principio di sussidiarietà: infatti è il comune l'ente che è più vicino alle esigenze della collettività e pertanto quello che deve ereditare i beni

che potranno essere utilizzati per opere a favore dei cittadini.

L'applicazione del principio di sussidiarietà comporta che l'ente più vicino ai cittadini, ovvero il comune, possa ereditare in mancanza di eredi e destinare la quota ereditaria ad opere di pubblica utilità che possono migliorare la qualità della vita per i cittadini. Il comune, infatti, è l'ente più direttamente coinvolto nella vita dei cittadini, quello al quale il cittadino fa riferimento per primo per qualunque sua esigenza e quindi è l'ente più legittimato ad ereditare i beni del defunto in caso di mancanza di eredi. Con questa proposta di legge, quindi, si introduce una norma giusta ed equa che applica coerentemente il principio di sussidiarietà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 565 del codice civile le parole: « e allo Stato » sono sostituite dalle seguenti: « e al comune ».

2. La rubrica del capo III del titolo II del libro secondo del codice civile è sostituita dalla seguente: « Della successione del comune ».

3. L'articolo 586 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 586. — (*Acquisto dei beni da parte del comune*). — In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune in cui il defunto aveva la residenza al momento della morte. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia.

Il comune non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati ».

